



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
VIA MUNTER N. 21 - 90145 - PALERMO

Aree e Servizi Tecnici centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto
Organismo di Ispezione
Osservatorio Lavori Pubblici

II. DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 0055606 del 12/04/2022

OGGETTO: Accordi quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia. **Compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione. Applicazione dell'art. 11-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25.**

Agli Uffici provinciali del Genio Civile
geniocivileagrigento@regione.sicilia.it
geniocivilecl@regione.sicilia.it
genioct@regione.sicilia.it
geniocivileenna@regione.sicilia.it
geniocivileme@regione.sicilia.it
geniocivilcpa@regione.sicilia.it
geniocivilerg@regione.sicilia.it
geniocivilesiracusa@regione.sicilia.it
geniocivilctp@regione.sicilia.it

In relazione all'attuale anomalo incremento dei prezzi dei materiali da costruzione ed alla vigenza dei termini contrattuali di cui agli accordi quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia, per la prosecuzione e parziale integrazione dei rapporti contrattuali in essere si forniscono le seguenti indicazioni e le correlate direttive.

A seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi e alle conseguenti conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, all'articolo 1-*septies* reca disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici prevedendo, anche in deroga all'articolo 133 del d. lgs n. 163/2006 e all'articolo 106, comma 1, lett. a) del d. lgs n. 50/2016, l'emissione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell'otto per cento, relative al primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi del succitato articolo 1-*septies* sono quelle descritte nella circolare del 25.11.2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Con riferimento ai vigenti accordi quadro dette modalità potranno essere applicate per tutti i contratti applicativi già stipulati ed ancora in corso, ovvero, ove si fosse proceduto alla esecuzione dei lavori in via d'urgenza, nelle more della iscrizione delle somme sugli appositi capitoli di spesa, in tutti i casi in cui l'impresa abbia comunque sottoscritto (in qualsiasi forma) l'accettazione dell'elenco prezzi contrattuale.

Il responsabile del procedimento o il dirigente all'uopo preposto provvederanno a convalidare i conteggi effettuati dal direttore dei lavori, a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento ai fini della compensazione dei prezzi, nonché, ove occorra, a richiedere alla stazione appaltante l'utilizzo

di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali, secondo quanto disposto dalla norma, e provvederà ad effettuare il relativo pagamento.

Il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.», prevede all'art. 11-bis:

In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziato per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezzi regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 12 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.

Con riferimento ai vigenti accordi quadro le disposizioni del succitato articolo potranno essere applicate per tutti i contratti applicativi ancora da stipulare. I relativi progetti esecutivi saranno redatti con riferimento al prezzario aggiornato, nei limiti delle risorse complessivamente stanziato per il finanziamento dei lavori previsti, richiamando nel corpo del contratto applicativo l'applicazione del dispositivo di legge.

Il Dirigente Generale
(Salvatore Luzzo)

L'Assessore
(Marco Falcone)